



# TRIBUNALE DI LECCE

Lecce, 10 marzo 2023

**Ai Direttori delle Sezioni civili**

**A tutto il personale delle cancellerie civili  
del Tribunale di Lecce e dell'Ufficio del  
Giudice di Pace di Lecce**

**E p.c. Ai Presidenti e ai magistrati del Settore civile  
All'Ordine degli Avvocati di Lecce**

**OGGETTO: Riforma Cartabia – Modifiche agli artt. 474 e 475 c.p.c. (Art. 3, co. 34 e 35, D. Lgs. 10.10.2022 n. 149) – Abolizione formula esecutiva. Disposizioni**

LA DIRIGENTE,

- Letto quanto previsto dall'art. 3, co. 34 e 35, del D.Lgs. n. 149/2022, con particolare riguardo alle modifiche apportate alla disciplina contenuta negli artt. 474 e 475 c.p.c.;
- Considerato che le modifiche alla normativa sono entrate in vigore dal 28 febbraio u.s. e che è necessario fornire indicazioni per il coordinamento dell'operare degli uffici di cancelleria interessati;

DISPONE

che il Personale amministrativo in servizio presso le cancellerie civili del Tribunale di Lecce e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce osservi le seguenti indicazioni.

**Artt. 474 e 475 c.p.c. – Abolizione formula esecutiva – Spedizione di atti in forma esecutiva.**

- Nell'ambito delle modifiche introdotte con la Riforma Cartabia, la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato "*spedizione in forma esecutiva*", conferisce formalmente valenza di titolo per l'esecuzione forzata - per quanto di interesse di uffici e cancellerie - alle "*sentenze, ai provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria*" **muniti dell'attestazione di conformità**". Ai sensi dell'art. 474 c.p.c. il cui tenore letterale riproduce, al comma 4 di nuova introduzione, il testo del "*Comandiamo*", i titoli ivi elencati formalmente qualificati esecutivi, sono suscettibili di essere messi in esecuzione, "*da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti*", laddove muniti dell'attestazione di conformità ai sensi del premesso art. 475 c.p.c.



- Alla luce della nuova formulazione dell'**art. 475 c.p.c. (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)** letto in combinato disposto con l'**art. 474 c.p.c.**, a far data dal 1° marzo 2023, le copie "rilasciate" non dovranno più essere munite della formula esecutiva, ma essere rilasciate con le stesse modalità previste per il rilascio delle copie autentiche non esecutive.
- L'esclusione dell'apposizione della formula esecutiva in calce ai provvedimenti giudiziari in qualunque tempo divenuti esecutivi vale anche con riferimento alle richieste che – alla data del 28.02.2023 – sono rimaste inevase.
- Si rammenta che, con specifico riferimento al settore civile, potendo il difensore munirsi del titolo esecutivo estraendo dalla Consolle copia dei provvedimenti giudiziari esecutivi – siano essi originariamente digitali ovvero nativi analogici e inseriti nel fascicolo informatico previa scansione – attestandone autonomamente la conformità ai sensi del nuovo art. 196 *octies* c.p.c., l'attestazione di conformità a cura della cancelleria è, per contro, limitata agli atti non presenti nel fascicolo informatico al momento della richiesta.

Si raccomanda la massima attenzione e il sollecito rispetto delle disposizioni.

La Dirigente  
Dott.ssa Alessandra Scrimatore

